



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

Giudice

Adriana Del Pozzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 21594 del registro di Segreteria, proposto da G. D., nata a *Omissis* il *Omissis*, rappresentata e difesa dall'avv. Iside B. Storace, che ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (iside.storace@ordineavvgenova.it) dove effettuare le comunicazioni e le notificazioni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata

contro

l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, rappresentato e difeso disgiuntamente dagli avvocati Alberto Fuochi e Lilia Bonicioli ed elettivamente domiciliato presso la Direzione regionale in Genova.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa.

FATTO

La ricorrente, con atto depositato il 4 marzo 2025, espone di aver lavorato come collaboratrice domestica dal 1° novembre 1988 al 30 aprile 1992, rapporto che sarebbe iniziato due mesi prima di quanto riportato in estratto e che

	si sarebbe svolto con continuità e senza mutamenti di orario fino alla cessa-	
	zione.	
	Ella soggiunge che l'Istituto previdenziale, a seguito della sua domanda di ri-	
	congiunzione, che risulterebbe tuttora in giacenza, ha trasmesso alla ex ge-	
	stione I.N.P.D.A.P. il prospetto TR.C/01 con indicazione dei contributi versati	
	o accreditati in suo favore presso l'AGO. Ella evidenzia che, appurato che nel	
	novero dei contributi da ricongiungere non erano stati compresi alcuni periodi,	
	ha presentato diverse richieste di sistemazione contributiva, nonché una for-	
	male istanza di riesame del predetto modello TR.C/01. L'Istituto resistente,	
	accogliendo solo parzialmente tali istanze, avrebbe omesso di sistemare la con-	
	tribuzione del periodo dal 1° novembre 1988 al 31 dicembre 1988 e che, per	
	quanto attiene il periodo dal 1° gennaio 1992 al 15 aprile 1992, avrebbe accre-	
	ditato 13 (<i>rectius</i> , 12) settimane di contribuzione in luogo delle 15 maturate.	
	Lamentando che gli ulteriori solleciti non abbiano avuto riscontro, la medesima	
	conclude per la condanna dell'ente previdenziale all'accredito della contribu-	
	zione da lavoro dipendente versata in suo favore nel periodo dal 1° novembre	
	1988 al 31 dicembre 1988, nonché all'integrale copertura del periodo dal 1°	
	gennaio 1992 al 15 aprile 1992, pari a 15 settimane. Conclude, inoltre, per la	
	condanna dell'Istituto resistente ad emettere in suo favore il provvedimento di	
	ricongiunzione, determinando a tal fine gli eventuali oneri a suo carico, con	
	concessione dei termini per l'accettazione del richiesto trasferimento dei con-	
	tributi. Con vittoria delle spese.	
	L'I.N.P.S. si è costituito con comparsa del 24 novembre 2025, con cui ricono-	
	sce che la ricorrente ha diritto all'inserimento della contribuzione da lavoro	
	domestico per i periodi dal 1° novembre 1988 al 31 dicembre 1988 per n. 9	
	2	

	settimane e dal 1° novembre 1992 all'11 aprile 1992 per n. 15 settimane anzi-	
	ché 13 settimane, fornendo prova documentale di avere disposto in tal senso.	
	L'ente previdenziale documenta, altresì, di avere rielaborato l'onere econo-	
	mico della ricongiunzione per l'intero periodo richiesto, comprensivo anche	
	dei periodi oggetto del presente giudizio, ricalcolato in riferimento alla do-	
	manda del 27 agosto 2010.	
	Il medesimo conclude, pertanto, per la declaratoria della cessazione della ma-	
	teria del contendere. Spese come per legge.	
	All'udienza odierna le parti hanno concordemente concluso per la declaratoria	
	della cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha insistito per la	
	vittoria delle spese.	
	Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, dando lettura	
	del dispositivo in aula.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	La cessazione della materia del contendere si verifica allorché sopravvenga	
	una situazione che elimini la ragione della controversia fra le parti e queste,	
	dandosi reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione so-	
	stanziale dedotta in giudizio, sottopongano al giudice conclusioni conformi in	
	tal senso (Cass. Sez. Lavoro, n. 2063 del 2014 e Cass. civ., Sez. III, n. 16150	
	del 2010) oppure quando, mancando tale accordo, sia allegato un fatto soprav-	
	venuto, ritenuto idoneo a determinare appunto la cessazione della materia del	
	contendere da una sola parte, che, scrutinato dal giudice, sia reputato satisfat-	
	tivo del diritto azionato, con conseguenti accertamento e declaratoria del venir	
	meno dell'interesse ad agire e a contraddire, ovvero dell'interesse ad ottenere	
	3	

un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese apprestate dal convenuto (*ex multis*, Cass., sent. n. 6676 del 2015). La giurisprudenza, pertanto, pur richiedendo anche la formulazione di conclusioni conformi delle parti, afferma che sotto il profilo sostanziale e soggettivo occorre comunque l'avvenuta soddisfazione in modo pieno ed irreversibile del diritto esercitato (Cass. n. 1378 del 2012; Corte dei conti, Sez. II app. n. 92 del 2018). L'istituto in questione, forgiato dalla giurisprudenza e attraverso di essa introdotto espressamente nella normativa processuale tributaria (art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, con applicazione decorrente dal 1° gennaio 2026, art. 95 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175) e amministrativa (art. 34, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), trova pacificamente applicazione oltre che nel processo civile anche in quello giuscontabile alla stregua dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, c.g.c.. Il verificarsi di tale fattispecie estingue, dunque, il dovere del giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda introduttiva del processo in quanto viene meno l'interesse ad una decisione dell'organo giurisdizionale, con conseguente efficacia estintiva del giudizio. In tale evenienza, il regolamento delle spese giudiziali avviene alla stregua del sostanziale riconoscimento di una soccombenza virtuale (Cass. civ. Sez. III, n. 28622 del 2019; Sez. Liguria, n. 117 del 2022).

Orbene, in fattispecie sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere avendo l'istituto resistente documentato di avere disposto conformemente alle istanze della ricorrente, circostanza espressamente confermata dalla medesima.

Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la gratuità dei giudizi pensionistici.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio relativo al ricorso proposto. Spese integralmente compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.

IL GIUDICE

(Adriana Del Pozzo)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10 dicembre 2025